



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI  
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960  
EMERGENZA 370/1528554  
NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713  
SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)  
PEC: [comitatoregionalepuglia@pec.it](mailto:comitatoregionalepuglia@pec.it)  
PEC CSAT: [appello.puglia@pec.it](mailto:appello.puglia@pec.it)  
PEC GS: [giudice.puglia@pec.it](mailto:giudice.puglia@pec.it)

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

**Stagione Sportiva 2025/2026**

**Comunicato Ufficiale N° 100 del 4 Novembre 2025**

**STAGIONE SPORTIVA 2025/2026**

**ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI LND**

**SCADENZA SECONDA RATA ISCRIZIONI**

Con riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 6 del 4 Luglio 2025, si rammenta alle società che hanno aderito al pagamento rateizzato, che entro il 15 Ottobre 2025 era previsto il versamento della seconda rata dell'iscrizione, e il 15 Dicembre 2025 della terza rata.

Una mail con l'indicazione dell'importo residuo da saldare e delle coordinate bancarie da utilizzare per la **ricarica dei portafogli attraverso bonifico o carta di credito** è inviata dalla Segreteria amministrativa del Comitato Regionale a tutte le Società.

Le Società che non l'avessero ricevuta possono contattare il Centralino del Comitato o collegarsi al portale L.N.D. <https://iscrizioni.lnd.it/>

(iscrizioni – pagamento iscrizioni – Scadenziario).

# RISULTATI

## ECCELLENZA TROFEO "ANTENNA SUD" 2025/2026

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/11/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

| GIRONE A - 12 Giornata - A |                        |       |  |
|----------------------------|------------------------|-------|--|
| BITONTO CALCIO SSDARL      | - ATLETICO ACQUAVIVA   | 0 - 2 |  |
| BRINDISI FOOTBALL CLUB     | - NOVOLI CALCIO 1942   | 2 - 1 |  |
| CITTA DI GALLIPOLI         | - ATLETICO RACALE      | 1 - 1 |  |
| GALATINA CALCIO            | - A. TOMA MAGLIE       | 0 - 1 |  |
| NUOVA SPINAZZOLA           | - SOCCER MASSAFRA 1963 | 1 - 3 |  |
| POLIMNIA CALCIO            | - TAURISANO 1939       | 1 - 2 |  |
| TARANTO 2025 SSD ARL       | - CANOSA CALCIO 1948   | 3 - 1 |  |
| UGENTO                     | - BRILLA CAMPI         | 5 - 1 |  |
| UNIONE CALCIO              | - FOGGIA INCEDIT       | 4 - 0 |  |
| VIRTUS MOLA CALCIO         | - BISCEGLIE A R.L.     | 1 - 1 |  |

# GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dal sostituto Avv. Salvatore Stella, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione dell'avv. Giovanni Regano, nella riunione del 4/11/2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## CAMPIONATO ECCELLENZA C11

### GARE DEL 12/10/2025

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

**Gara del 12/10/2025 TAURISANO 1939 - FOGGIA INCEDIT**

#### FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società ASD FOGGIA INCEDIT, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

#### FISSA

la riunione dell'11/11/2025 per la decisione del ricorso.

## **GARE DEL 2/11/2025**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

##### **AMMENDA**

**€ 200,00    TARANTO 2025 SSD ARL**

Propri sostenitori, al termine del primo tempo e della gara, sputavano ripetutamente verso tutti i tesserati della squadra avversaria.

#### **DIRIGENTI**

##### **INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 11/11/2025**

SILLETTI MARIO                      (VIRTUS MOLA CALCIO)

##### **AMMONIZIONE (I INFR)**

CARLINO TIZIANO                      (NOVOLI CALCIO 1942)

#### **ALLENATORI**

##### **SQUALIFICA FINO AL 11/11/2025**

SALVADORE ANDREA                      (CITTA DI GALLIPOLI)                      LONGO ALESSANDRO                      (GALATINA CALCIO)

##### **AMMONIZIONE (II INFR)**

DANUCCI CIRO                      (TARANTO 2025 SSD ARL)

##### **AMMONIZIONE (I INFR)**

DE CANDIA PASQUALE                      (CANOSA CALCIO 1948)                      OLIVA COSIMO                      (TAURISANO 1939)

#### **CALCIATORI ESPULSI**

##### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

FERNANDEZ FACUNDO JESUS    (A. TOMA MAGLIE)                      TROFO EMANUELE                      (GALATINA CALCIO)  
LOSAPPIO RICCARDO                      (NUOVA SPINAZZOLA)

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

MASSARI GIUSEPPE                      (VIRTUS MOLA CALCIO)

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

PIRRETTI ALESSANDRO                      (ATLETICO RACALE)                      MILELLA MARCO                      (BITONTO CALCIO SSDARL)  
SOLANO ROSADO JOSE MANUEL    (CANOSA CALCIO 1948)                      CAMACHO BONILLA JULIO JOSE                      (CITTA DI GALLIPOLI)

##### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

FUCCI MICHELE                      (ATLETICO ACQUAVIVA)                      LAVOPA VITO                      (BISCEGLIE A R.L.)  
NAPOLI SAMUELE                      (BITONTO CALCIO SSDARL)                      MENGOLI GIACOMO                      (GALATINA CALCIO)  
URBANO ALEJO                      (UGENTO)

## **CAMPIONATO PROMOZIONE C11**

### **GARE DEL 12/10/2025**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

##### **Gara del 12/10/2025 ATLETICO APRICENA – NOICATTARO**

Il Giudice Sportivo Territoriale;  
esaminati gli atti ufficiali

#### **RITENUTO IN FATTO**

La società ASD NOICATTARO, con tempestivo ricorso preannunciato e ritualmente inviato alla società ASD ATLETICO APRICENA, ha adito questo G.S.T. avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo:

- 1) che a seguito di uno scontro di gioco diversi soggetti della panchina della resistente si sarebbero avvicinati alla panchina della società istante, facendo salire la tensione in campo e sugli spalti;
- 2) che tra le due fazioni si sarebbe interposto il preparatore dei portieri dell'istante LONGO RAFFAELE, successivamente espulso;
- 3) che il predetto preparatore atletico sarebbe stato aggredito dal capitano dell'Apricena, anch'egli espulso, nonché da altri tre soggetti i quali, provenienti dalle tribune, sarebbero entrati sul terreno di gioco e poi nel corridoio degli spogliatoi, dove avrebbero aggredito il suddetto tesserato della ricorrente, agevolati in questo dall'assenza della Forza pubblica;
- 4) che il sig. LONGO, una volta negli spogliatoi, sarebbe stato nuovamente aggredito dal capitano dell'APRICENA;
- 5) che l'arbitro avrebbe deciso di far proseguire la gara, malgrado il dirigente del NOICATTARO ne avesse chiesto la sospensione per ragioni di sicurezza e perchè i propri tesserati erano "visibilmente scossi" per insulti e minacce provenienti dagli spalti e, quindi, l'incontro sarebbe proseguito in modo irregolare.

L'istante ha concluso chiedendo la vittoria della gara in proprio favore ai sensi dell'art. 10 CGS, la squalifica del capitano dell'APRICENA, "l'identificazione e l'interdizione dagli impianti sportivi dei soggetti non tesserati coinvolti", "la sospensione dell'impianto sportivo di Apricena fino a verifica delle condizioni di sicurezza", il "riconoscimento del danno subito dal sig. Longo, con trasmissione degli atti alla Procura Federale".

La ricorrente ha allegato copia del referto medico rilasciato dall'ospedale San Paolo di Bari in data 13.10.25 con una prognosi di 8 giorni.

Con provvedimento ex art. 67 C.G.S. pubblicato dal C.R. PUGLIA sul C.U. n. 93 del 28.10.25, questo Giudice fissava la riunione del 4.11.25 per la decisione del ricorso.

#### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso proposto dalla società ASD NOICATTARO non è meritevole di accoglimento.

Gli eventi occorsi durante la gara sono già stati sanzionati da questo Giudice sulla scorta delle risultanze degli atti ufficiali.

Pertanto, l'istanza di punire la resistente APRICENA ed il suo capitano sono chiaramente superate dall'intervenuta pubblicazione delle relative ammende e squalifiche comminate.

Neppure è meritevole di accoglimento la richiesta di applicazione dell'art. 10 del C.G.S. ai danni della resistente, atteso che gli Organi di giustizia sportiva devono valutare se i fatti accaduti abbiano influito sul regolare svolgimento della gara, tenendo presente il principio secondo cui "la sanzione da irrogare deve essere rispettosa del principio di valorizzazione del merito sportivo che si conquista sul campo" (vedi, per tutti, Collegio di Garanzia del CONI, 22 luglio -16 ottobre 2019, n. 83).

Dall'esame degli atti ufficiali si evince che l'arbitro ha riferito l'esatto evolversi dei fatti occorsi tra il 42° ed il 48° minuto del secondo tempo, ossia durante la sospensione temporanea della gara, precisando che "la situazione si normalizzava solo con l'arrivo della polizia locale (almeno quattro agenti)".

Il direttore di gara ha altresì riferito che, dopo la temporanea sospensione della gara in concomitanza con l'aggressione del dirigente della società ricorrente, "Il gioco riprendeva al 48' del secondo tempo, accertato l'allontanamento di tutti i soggetti coinvolti nella colluttazione ed estranei alla gara, la presenza della polizia locale nell'area oggetto dell'episodio, che garantiva il ripristino dell'ordine compresa l'incolumità dei presenti in tribuna, e valutata l'assenza di rischio o conseguenze per chi prendeva parte alla gara."

Quanto riferito dalla istante nella riserva consegnata all'arbitro a fine gara, circa la necessaria sospensione della gara per "mancanza di serenità sportiva", e nel ricorso circa le "evidenti condizioni di pericolo" ed il "contesto ostile e lesivo della dignità sportiva", sono smentite dal rapporto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dichiarato che "L'incontro si concludeva regolarmente e senza ulteriori episodi da segnalare." Quanto alla presunta rinnovata aggressione subita dal sig. LONGO negli spogliatoi sempre ad opera del capitano dell'APRICENA, nessuna traccia di tale episodio si rinviene nel referto arbitrale, neppure sotto forma di episodio riferito dai dirigenti dell'istante all'arbitro, o nella richiamata riserva scritta consegnata all'arbitro a fine gara.

In ordine alla "sospensione dell'impianto fino alla verifica delle condizioni di sicurezza", il Giudice Sportivo giudica in ordine "c) alla regolarità del campo di gioco, in tema di porte, misure del terreno di gioco ed altri casi simili", sicchè le "condizioni di sicurezza" rientrano nell'omologazione prevista espressamente dall'art. 34 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

Infine, quanto al risarcimento dei danni subiti dal sig. Longo Raffaele, in disparte la legittimazione a richiederli ed a provarli, la competenza in ordine a tale materia spetta al Tribunale Federale Nazionale Sezione Vertenze Economiche ai sensi e per gli effetti dell'art. 90 del C.G.S.

Tanto premesso,

#### DELIBERA

- 1) di rigettare il ricorso proposto dalla società ASD NOICATTARO, addebitando la relativa tassa sul conto della ricorrente; per l'effetto
- 2) di confermare il risultato della gara di 2-1 in favore della società ASD ATLETICO APRICENA come conseguito sul campo.

## CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA C11

### GARE DEL 19/10/2025

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### Gara del 19/10/2025 PASSIONSPORT MANFREDONIA - OLIMPIA BITONTO

Il Giudice Sportivo Territoriale;  
esaminati gli atti ufficiali

#### RITENUTO IN FATTO

La società USD OLIMPIA BITONTO, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ASD PASSIONSPORT MANFREDONIA, ha adito questo G.S.T. avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo la posizione irregolare di due calciatori della società ASD PASSIONSPORT MANFREDONIA.

La resistente trasmetteva in data 23.10.2025 proprie controdeduzioni chiarendo la posizione dei propri tesserati e chiedendo il rigetto del ricorso.

La ricorrente in data 24.10.2025 inviava proprie controdeduzioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Questo G.S.T., ai sensi dell'art. 67 del C.G.S., fissava la data della decisione al 4/11/2025, come da provvedimento pubblicato in data 28/10/2025 con Comunicato Ufficiale n. 93 del C.R. Puglia.

La resistente trasmetteva propria memoria in data 30/10/2025 con cui insisteva per il rigetto del ricorso e la conferma del risultato conseguito sul campo.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposta dalla società USD OLIMPIA BITONTO va dichiarato inammissibile.

Dalla disamina della documentazione, questo Giudice rileva l'assenza di sottoscrizione del preannuncio di ricorso, che risulta totalmente privo di firma analogica o digitale e, dunque, deve considerarsi "inesistente".

In proposito, il Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Prima si è pronunciato in coerenza con quanto sopra esposto ed ha assunto che "poiché l'art. 125 c.p.c. prescrive che l'originale e le copie degli atti ivi indicati devono essere sottoscritti dalla parte che sta in giudizio personalmente oppure dal procuratore, il difetto di sottoscrizione è causa di inesistenza dell'atto atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso (Cass., 20 gennaio 2011, n. 1275)"; ed ancora "Sul punto, giova precisare che la firma digitale è pienamente equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa, in forza dell'applicazione del d. lgs. n. 82/2005 (C.A.D.) al processo civile, come normativamente previsto dall'art. 4 del D.L. n. 193/09, convertito, con modificazioni, dalla L. 24/10 e, consequenzialmente, al processo sportivo, in forza del rinvio per relationem che il CGS CONI fa al medesimo, ex art. 2, comma 6.", aggiungendo che "A tal proposito, è bene avvertire che, ove la dichiarazione allegata come file alla PEC (o la PEC stessa) non sia stata sottoscritta mediante firma digitale, è come spedire una raccomandata cartacea non firmata, cioè priva di "contenuto" giuridico senz'altro riferibile al mittente titolare della PEC." (cfr. Collegio di Garanzia decisione n. 12/2021 del 5 febbraio 2021); ed ancora: "la disciplina della posta elettronica certificata (art.1, comma 1, lett. V-bis, CAD), quale sistema di comunicazione valido per la notificazione degli atti processuali ex L. 53/1994, sia in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili a terzi, senza, tuttavia, garantire il contenuto del documento o dei documenti ivi presenti. (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. - Sezione Prima n.32 dell'11/5/2022).

Così discorrendo, dunque, la trasmissione via PEC di un documento certifica unicamente la provenienza e la consegna di un contenuto che, però, laddove si riferisca ad atti che debbono avere una valenza giuridica, deve rispettare determinati requisiti, primo tra tutti quello della sottoscrizione.

Per questi motivi, il Giudice Sportivo Territoriale

#### DELIBERA

- 1) di dichiarare inammissibile il ricorso proposto dalla società USD OLIMPIA BITONTO addebitando sul conto dell'istante la relativa tassa; per l'effetto
- 2) di confermare il risultato della gara in oggetto di 4 - 0, in favore della ASD PASSIONSPORT MANFREDONIA, come conseguito sul campo.

## CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI C11

### GARE DEL 25/10/2025

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

**Gara del 25/10/2025 FOOTBALL CLUB MANDURIA - GIGI ORLANDINI**

#### FISSAZIONE UDIENZA

Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminato il ricorso pervenuto dalla società ASD GIGI ORLANDINI, visto ed applicato l'art. 67, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva

#### FISSA

la riunione dell'11/11/2025 per la decisione del ricorso.

## COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

**C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**

**BANCA: UNICREDIT**

**IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795**

**Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia Il 4/11/2025.**

**IL SEGRETARIO  
Diletta Mancini**

**IL PRESIDENTE  
Vito Tisci**